



Bellinzona, 9 ottobre 2018

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA
LEGISLAZIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 146 PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI
ARTICOLI DELLO STATUTO DEL CONSORZIO
PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL
BELLINZONESE**

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

il messaggio municipale n. 146 è stato oggetto di discussione da parte della Commissione della legislazione nella seduta del 25 settembre 2018. Non è stato ritenuto necessario procedere a delle audizioni in quanto il messaggio municipale è risultato completo ed esaustivo.

1. Premessa

L'operazione si rende necessaria dopo la costituzione del nuovo comune di Bellinzona. Con risoluzione no. 2008 del 3 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha infatti concesso al Comune di Bellinzona, quale misura transitoria e particolare, la possibilità di esercitare la maggioranza assoluta dei voti in Consiglio consortile e la facoltà di eleggere una propria maggioranza di membri in seno alla Delegazione consortile.

Nella medesima risoluzione, l'autorità cantonale ha anche invitato la Delegazione consortile eletta a consolidare le modifiche statutarie sottoponendole ai Comuni consorziati entro il 31 marzo 2018.

Con il presente messaggio si raccoglie pertanto tale invito e si approfitta dell'occasione per apportare alcuni adattamenti testuali, derivanti dalla nuova situazione, senza che gli stessi abbiano comunque ad influire concretamente sulla gestione del Consorzio.

Nelle scorse settimane la presente proposta è stata favorevolmente preavvisata dai Municipi dei Comuni consorziati. Trattasi per tanto di un atto formale dovuto.

2. Modifiche statutarie

Di seguito le modifiche degli articoli in cui necessitava un aggiornamento relativo alla nuova realtà post aggregativa:

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Testo in vigore:

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezza, Preonzo, S. Antonino, S. Antonio, Sementina, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Modifica proposta:

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

In sintesi vengono tolti dall'elenco gli ex Comuni ora diventati Quartieri del nuovo Comune di Bellinzona.

Art. 6 Composizione ed elezione (del Consiglio consortile)

Testo in vigore

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei rispettivi Municipi. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Modifica proposta

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali su proposta dei rispettivi Municipi. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

In sintesi è stato eliminato il riferimento alle Assemblee comunali considerato che in tutti i 5 comuni membri l'organo legislativo è costituito dal Consiglio comunale.

Art. 7 Competenze (del Consiglio consortile)

Testo in vigore

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio. In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'ufficio presidenziale (Vice Presidente e due scrutatori);
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;
- l) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- m) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;
- n) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Modifica proposta

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio. In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e del Vice Presidente;
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;
- l) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- m) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;
- n) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

In sintesi considerato che il Consiglio consortile si compone di (soli) 5 membri, risulta non necessaria la nomina di scrutatori.

Art.17 Composizione (della Delegazione consortile)

Testo in vigore

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Modifica proposta

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
Nella scelta dei membri si terrà in debito conto di un'equa rappresentanza dei Comuni membri

L'art. 20 cpv 3 della Legge sul consorzio dei Comuni prevede che *"eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione."*

Considerata la particolare situazione del Consorzio (composizione di cinque comuni di cui uno, Bellinzona, che partecipa da solo nella misura di quasi l'80% al finanziamento delle spese) si ritiene giustificato prevedere l'eccezionalità della norma ammessa dalla LCCom.

Su proposta del Municipio di Arbedo-Castione (avallata anche dagli altri esecutivi) è stato inserito il secondo capoverso prevedente una garanzia di rappresentanza, seppur minoritaria, per i comuni non aggregati.

3. Conclusioni e risoluzione

Per gli altri articoli non intravediamo la necessità di operare delle modifiche. Con il vecchio statuto, entrato in vigore nel mese di aprile del 2013, non state riscontrate difficoltà di applicazione.

La Commissione della Legislazione non ha nessuna osservazione in merito alle modifiche statutarie inserite nel Messaggio Municipale, la Delegazione consortile ha giustamente adeguato lo statuto consortile alla nuova situazione post aggregativa. Trattasi quindi di un atto formale dovuto.

In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a volere

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 7 e 17 dello statuto consortile, come ai considerandi;
2. Le modifiche entrano in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Paolo Righetti (relatore)

Antonio Ndombele

Anita Banfi-Beltraminelli

Emilio Scossa-Baggi

Orlando Del Don

Enrico Zanti

Nicola Grossi

Nicola Zorzi

Alessandro Lucchini